



ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CASERTA

Centro Studi

Stefano Scialdone

Circolare numero 23 del 10 Novembre 2025

Centro Studi Stefano Scialdone

Indice

Pagina 03

Prassi Amministrativa

Inps – Messaggio numero 3344/2025
Inps – Messaggio numero 3339/2025
Inps – Messaggio numero 3336/2025
Inps – Messaggio numero 3222/2025

Pagina 04

Prassi Amministrativa

Inps – Messaggio numero 3389/2025
Agenzia delle Entrate- Risposta 285/2025
Agenzia delle Entrate- Risposta 286/2025

Pagina 05

Prassi Amministrativa

Agenzia delle Entrate- Risoluzione 62/2025
Agenzia delle Entrate- Risposta 277/2025

Pagina 06

News

Avviso contributi occupazione femminile Campania - L.R. 17/2021 - E.F. 2025

Pagina 07

Eventi formativi


Intelligenza artificiale: utilizzo nelle professioni intellettuali.
La congruità della manodopera in edilizia

Pagina 08

Approfondimento

Come riparare agli errori della dichiarazione dei Redditi 2025

Pagina 02



Prassi Amministrativa

Inps – Messaggio numero 3344/2025

Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale. Indicazioni operative e istruzioni contabili.

Riferimento: [Messaggio numero 3344 del 06 novembre 2025](#)

Inps – Messaggio numero 3339/2025

Aggiornamento dichiarazione “*de minimis*” per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime.

Riferimento: [Messaggio numero 3339 del 06 novembre 2025](#)

Inps – Messaggio numero 3336/2025


Servizio “Bonus nido”. Rilascio della nuova funzionalità di visualizzazione dei pagamenti e delle contestazioni

Riferimento: [Messaggio numero 3336 del 06 novembre 2025](#)

Inps – Messaggio numero 3322/2025

Congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del dlgs n. 151/2001. Lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Integrazione al messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025.

Riferimento: [Messaggio numero 3322 del 05 novembre 2025](#)



Prassi Amministrativa

Inps – Messaggio numero 3289/2025

Ulteriori istruzioni per la presentazione delle domande.

Riferimento: [Messaggio numero 3289 del 31 ottobre 2025](#)

Agenzia delle Entrate – Risposta numero 285/2025

Tassa Etica – articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005 (soggetti in regime forfetario articoli 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014) applicabilità, modalità di determinazione della base imponibile. nazione della base imponibile.

Riferimento: [Risposta numero 285/2025 del 05 novembre 2025](#)

Agenzia delle Entrate – Risposta numero 286/2025

Articolo 25–bis del d.P.R. 600 del 29 settembre 1973. Ruolo di sostituto di imposta della stabile organizzazione italiana per le commissioni dovute dalla casa madre estera a broker e agenti che operano nel mercato assicurativa italiano.

Riferimento: [Risposta numero 286/2025 del 05 novembre 2025](#)



Prassi Amministrativa

Agenzia delle Entrate – Risoluzione numero 62/2025

Plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile, ricevuto in donazione, oggetto di interventi edilizi che hanno dato diritto alla detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. *Superbonus*) – Articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Riferimento: [Risoluzione numero 62/2025 del 30 ottobre 2025](#)

Agenzia delle Entrate – Risposta numero 277/2025

Trattamento fiscale di un contributo in conto impianti incassato da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articoli 54 e 54-quinquies del Tuir.

Riferimento: [Risposta numero 277/2025 del 03 novembre 2025](#)



News

Avviso contributi occupazione femminile Campania - L.R. 17/2021 - E.F. 2025

Contributi a fondo perduto per imprese che assumono donne a tempo indeterminato in Campania per le assunzioni di donne, residenti in Campania da 12, mesi dal 26.11.2024 alla data di pubblicazione BURC.



Eventi formativi

La congruità della manodopera in edilizia.

Intelligenza artificiale: utilizzo nelle professioni intellettuali.

Evento formativo del 19 novembre 2025 dalle ore 09.00 presso la sede della Confindustria Caserta in via Roma n. 17.

Ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, è obbligatoria la prenotazione tramite la piattaforma di formazione continua del CNO.

[*Formazione continua obbligatoria*](#)



Approfondimento *

Come riparare agli errori della dichiarazione dei Redditi 2025

E' scaduto il termine del 31 ottobre 2025 per la presentazione della dichiarazione dei redditi, può nascere l'esigenza di dover correggere gli errori od omissioni.

La possibilità è il ravvedimento operoso.

Per le violazioni relative ad **errori sui dati inseriti** o per i **ritardi** nella presentazione, le norme consentono diverse soluzioni :

Dichiarazione TARDIVA

Se la dichiarazione non è stata presentata entro il 31 ottobre 2025, è possibile rimediare all'omissione **entro 90 giorni** (ovvero, **entro il 29 gennaio 2026**).

In questo caso si parla di **dichiarazione tardiva** che viene considerata valida ma è soggetta alla **sanzione fissa di 250 euro**, rivedibile con il pagamento di **€ 25 euro** (1/10 della sanzione). Se, oltre all'omessa presentazione, emerge anche un omesso/carente versamento di imposte, la sanzione applicabile è pari al **25% dell'importo omesso**.



Approfondimento *

Dichiarazione OMessa

Superati i 90 giorni (quindi **dal 30 gennaio 2026 in poi**) senza aver presentato la dichiarazione, si incorre nella dichiarazione omessa che, in base alle norme attualmente in vigore, **non è sanabile** sfruttando il ravvedimento operoso.

Pertanto, la dichiarazione **non è considerata valida** e sconta la sanzione del **120% dell'ammontare delle imposte dovute**, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro.

Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni **ma non oltre i termini stabiliti per l'accertamento** e, comunque, **prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche** o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute **la sanzione del 75%**.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000, aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.



Approfondimento *

Dichiarazione INTEGRATIVA

Se il contribuente ha presentato nei termini la dichiarazione ma si accorge di non aver fornito tutti i dati richiesti, può ovviare agli errori presentando una **dichiarazione integrativa**. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata **validamente presentata** la dichiarazione originaria.

Si applica la **sanzione amministrativa del 70%** della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un **minimo di 150 euro**. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Se la presentazione di una dichiarazione integrativa avviene non oltre i termini stabiliti per l'accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la **sanzione del 50%**. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di 150 euro.



Approfondimento *

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative può essere **utilizzato in compensazione**. Ferma restando, in ogni caso, la regola di cui sopra, per i casi di **correzione di errori contabili** di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa va indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

** Il presente elaborato è fornito unicamente a scopo informativo e didattico. L'autore declina ogni responsabilità per l'utilizzo che il lettore farà delle informazioni qui contenute. L'autore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, perdite o conseguenze negative derivanti dall'uso, o dall'affidamento su, qualsiasi informazione presentata in questo documento.*